

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 282

presentata dai Consiglieri regionali
MAIELI - MULA - SCHIRRU - LANCIONI - FANCELLO - SATTA Giovanni - USAI - MARRAS -
GALLUS

il 9 agosto 2021

Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2008, n. 6
(Legge quadro in materia di consorzi di bonifica)

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Con la presente proposta di legge si propone di introdurre nell'ordinamento regionale una profonda riforma della vigente legislazione regionale sui consorzi di bonifica, risalente agli anni 2006 del 2008.

I rapporti delle conferenze internazionali sullo sviluppo sostenibile e sul clima, comprese le più recenti delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (Cop 21- di Parigi del 2015, Conferenza internazionale sulle terre aride, i deserti e la desertificazione del 17 giugno 2021), attestano che la carenza di risorse idriche rispetto ai fabbisogni, ha ormai una dimensione mondiale, e che la scarsità delle risorse idriche costituisce, su scala mondiale, un freno allo sviluppo agricolo e pone in discussione la sicurezza alimentare e quella ambientale, che è strettamente subordinata alla quantità di acqua disponibile. Inoltre la Corte dei conti europea ha stimato che, nel Vecchio Continente, le aree meridionali, centrali e orientali a rischio desertificazione elevato o molto elevato, dal 2008 al 2017 sono aumentate di 177.000 kmq, pari al 10,6 per cento, arrivando ad un totale di 645.000 kmq a rischio alto o molto alto.

Per uno sviluppo sostenibile, visto l'aggravarsi del dissesto idrogeologico territoriale e della diffusa vulnerabilità, assumono particolare rilevanza i problemi di reperimento di risorse idriche utilizzabili a costi accessibili, di razionale uso delle risorse disponibili, di tutela della quantità e della qualità delle acque.

La Sardegna più di altre regioni è chiamata ad un serrato confronto con i temi della difesa del suolo, dello spopolamento delle aree interne e conseguente enorme pressione antropica sulle coste, con le ripercussioni evidenti e tristemente note, di fragilità territoriali in entrambe le situazioni. A queste

problematiche, si aggiungono le criticità dettate dai cambiamenti climatici, (il periodo che va dall'ottobre 2016 al settembre 2017 è stato per la Sardegna il più caldo in assoluto degli ultimi 10 anni, il periodo 2015-2016 il secondo più caldo, il 2013-2014 il quinto più caldo, e il 2019 è stato l'anno più caldo dal 1961 ad oggi) che sempre più, causano siccità e desertificazione, il 52 per cento del territorio sardo è ad alto rischio di desertificazione, l'11 per cento ne è già colpito (dato Legambiente), fenomeni che ciclicamente infliggono ingenti danni all'economia agricola regionale.

Inoltre la Sardegna rientra tra le regioni italiane a rischio idraulico per oltre 24.100 Km², di cui:

- 706 Km² a pericolosità elevata;
- 857 Km² a pericolosità media;
- 1.602 Km² a pericolosità bassa;
- 188.000 cittadini sardi risiedono in aree ad elevato o medio rischio idraulico;
- 9.355 imprese sono a rischio alluvione;
- 338 (89,7 per cento) sono i comuni interessati da rischio di frana (alto o molto alto) e pericolosità idraulica (media);
- 2.343,4 Km² (9,7 per cento) è il territorio regionale a rischio frana e/o alluvione - dato in aumento negli ultimi anni - (dati ISPRA).

Inoltre, per ciò che concerne il consumo del suolo, tra il 2012 e il 2018 la copertura artificiale del suolo in Sardegna ha riguardato soprattutto aree rurali (65,2 per cento), registrando nel 2018 un forte aumento del suolo consumato pro capite, arrivando a oltre 500 mq per abitante.

In tale scenario si inquadra l'azione della bonifica integrale che, con la sua polivalenza funzionale, offre un contributo fondamentale alla crescita economica proiettata allo sviluppo sostenibile. L'esigenza di una riforma nasce sicuramente come passaggio obbligato derivante dalla situazione appena descritta, ma ancor di più, dalla inadeguatezza dell'attuale quadro normativo di riferimento, incapace di contrastarne gli effetti.

Da qui la necessità di tener conto del nuovo ruolo che occorre riconoscere all'azione della bonifica sul territorio, in relazione alle mutate condizioni climatiche, che, sempre più marcatamente, stanno modificando il nostro ambiente e minandone fortemente anche la tenuta economica e produttiva.

Ne discende di dover, anzitutto, prendere atto della acquisita polivalenza funzionale dell'attività di bonifica nel cui ambito rientrano oggi, secondo le linee tracciate dalla Corte costituzionale, dalla legislazione nazionale e dagli orientamenti comunitari recepiti ormai dalla totalità delle regioni italiane, un insieme di azioni ed interventi fra loro fortemente integrati in funzione delle loro unitarie finalità consistenti nella conservazione e difesa del suolo, nella prevenzione del rischio idrogeologico a cui la Sardegna è particolarmente soggetta, nella mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nell'approvvigionamento e gestione delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, nella salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente.

Da tale polivalenza funzionale, costituente la specificità propria della bonifica integrale, ne deriva che essa, con le sue azioni, contribuisce in maniera determinante alla sicurezza territoriale, ambientale ed alimentare.

È chiaro, peraltro, che si tratta di un contributo non certamente esaustivo, ma va coordinato ed integrato dalle azioni delle altre istituzioni cui l'ordinamento statale e regionale conferiscono funzioni e poteri ancora più ampi e generali, finalizzati agli stessi obiettivi, e a garanzia di uno sviluppo sostenibile.

Il confronto, la concertazione e la collaborazione con tali istituzioni deve costituire regola costante, per i soggetti protagonisti della realizzazione e gestione della bonifica integrale quali sono i consorzi di bonifica e di irrigazione.

Si tratta di un percorso evolutivo sulla strada dello sviluppo sostenibile che, in via prioritaria, deve garantire protezione e salvaguardia alle risorse naturali, suolo ed acqua, costituenti fattori essenziali per la vita civile ed elementi determinanti la sostenibilità dello sviluppo.

In Sardegna la sicurezza territoriale ed ambientale richiede, in via prioritaria, azioni di protezione e difesa del suolo attraverso un idoneo governo degli usi del suolo ed una sana politica di gestione del territorio fondata sulla prevenzione e sulla manutenzione, che riducano il rischio idraulico ed idrogeologico.

Sulla sicurezza territoriale ed ambientale ha, altresì, rilevante incidenza il regime delle acque, le quali, in relazione all'accentuata recente variabilità del clima, costituiscono, nel contempo, per le popolazioni, costante minaccia e preziosa risorsa. Alluvioni e siccità rappresentano eventi ciclicamente ricorrenti, che incidono non solo sulla sicurezza del territorio e sull'ambiente, ma anche sulle condizioni della civile convivenza e dello sviluppo economico.

L'ordinamento nazionale complessivamente considerato, ha recepito e riconosciuto alla bonifica integrale questa moderna polivalenza funzionale che garantisce una gestione integrata delle risorse suolo e acqua e ambiente.

L'ordinamento regionale attuale, che nasce nel 2006, invece, ha manifestato notevoli criticità sia sotto il profilo dell'organizzazione e gestione del sistema idrico regionale, che nel recepimento e nell'applicazione delle norme nazionali e degli indirizzi comunitari. Tale valutazione trova fondamento nelle seguenti motivazioni:

- 1) in Sardegna, non è stato rispettato il principio costituzionale di sussidiarietà la cui applicazione, nell'ambito della politica del territorio, richiede che, sia lo Stato che tutti gli enti pubblici territoriali affidino competenze ai soggetti fruitori del sistema più vicini agli interessati, i quali, più di ogni altro nel settore agricolo, conoscono le diverse esigenze ai fini di una corretta gestione del "fattore produttivo" acqua;
- 2) non è stata sostanzialmente rispettata la normativa europea, di cui alla direttiva comunitaria 2060/CE, secondo la quale l'acqua non è un bene commerciale, ma una risorsa che va tutelata e conservata a cura dei soggetti maggiori utilizzatori;
- 3) appaiono del tutto disattese le norme per la trasparenza dei costi sostenuti dal soggetto gestore dei sistemi di approvvigionamento idrico di cui al capo IV della legge regionale n. 19 del 2006;
- 4) non si è proceduto all'ulteriore verifica, secondo il principio enunciato dall'articolo 32 della legge regionale n. 19 del 2006, "al fine della migliore ed unitaria gestione del sistema idrico integrato" per accertare in concreto se, e in quale misura, l'attuale sistema normativo abbia consentito l'effettivo raggiungimento degli obiettivi ipotizzati; primo fra tutti il contenimento della spesa che costituisce il principale fondamento ispiratore dell'attuale ordinamento;
- 5) i costi della legge regionale n. 6 del 2008, e in generale quelli afferenti dalla legge regionale n. 19 del 2006, di fatto, hanno determinato un innalzamento dei ruoli consortili ormai insostenibili dal sistema agricolo che, già in difficoltà per le note vicende climatiche e di mercato, non essendo più competitiva, ha ridotto drasticamente le superfici effettivamente irrigate, a deperimento della produzione agricola e zootecnica della Regione stessa e della relativa forza lavoro con una drastica riduzione degli addetti e con una sensibile riduzione delle aziende attive censite: 60.812 (-43,4 per cento) (da elaborazione dei dati ISTAT del 6° Censimento dell'agricoltura, sviluppata dalla Direzione generale del Servizio programmazione unitaria e statistica regionale);
- 6) non si è data attuazione in Sardegna al protocollo d'intesa Stato-regioni del 18 settembre 2008, successivo alla legge regionale sui consorzi n. 6 del maggio 2008, mantenendo una normativa

frutto di un compromesso che ha causato seri problemi attuativi e gravi questioni interpretative anche su funzioni e competenze. L'applicazione del Protocollo avrebbe contribuito ad eliminare palesi incongruenze e a riallineare la nostra regione al sistema "Bonifica" nazionale, garantendo maggiore efficienza.

Peraltro, partendo dal raffronto fra il quadro normativo della legge regionale n. 21 del 1984 e quello determinatosi in Sardegna con le leggi regionali n. 9 del 2006, 19 del 2006 e n. 6 del 2008, è facile dimostrare che il sistema introdotto con le leggi regionali citate non ha raggiunto gli obiettivi che si prefiggeva poiché:

1. ha determinato la drastica riduzione delle competenze in capo agli enti bonifica, unici soggetti realmente operativi presenti nei territori di competenza e quindi unici soggetti a garantire un effettivo presidio del territorio stesso; la legge regionale n. 9 del 2006, infatti, togliendo le competenze ai consorzi di bonifica in materia ambientale, difesa del suolo, difesa idraulica e dissesto idrogeologico ha determinato il corto circuito in capo agli enti locali e al Genio civile, con mancata realizzazione di interventi o addirittura imponenti ritardi nella realizzazione degli stessi; la stessa norma ha poi determinato che gli stessi interventi e competenze venissero, successivamente, delegati ai consorzi di bonifica tramite apposite convenzioni con gli uffici territoriali del Genio civile o con le amministrazioni locali creando, di fatto, un vero e proprio paradosso normativo;
2. la legge regionale n. 19 del 2006, che nasceva come semplici "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici", ha poi creato anche il soggetto gestore dell'intero sistema idrico regionale, trasferendo in capo a quest'ultimo, le opere dello stesso sistema, imponendo un metodo di tariffazione dell'acqua grezza a favore dei diversi usi, profondamente oneroso e gestionalmente inadeguato. Inoltre in questo contesto ha estromesso totalmente i consorzi di bonifica dalle concessioni di derivazione fino a quel momento affidategli per le principali dighe della Sardegna, mortificandoli nelle funzioni originali e escludendo quindi il sistema agricolo regionale dagli indubbi e certificati vantaggi di competitività e minori costi di produzione, rispetto alle altre regioni.

La legge regionale n. 19 del 2006 ha di fatto trasformato l'EAF in ENAS obbligando la Regione a coprirne i continui disavanzi e, al contempo, finanziare l'ENAS oltre che per il proprio funzionamento, anche per la gestione delle dighe, che fino ad allora erano state gestite dai consorzi di bonifica della Sardegna senza alcun onere a carico della RAS e con ottimi risultati gestionali.

L'onerosità del sistema così determinato è rappresentata dagli oneri ascritti al bilancio del soggetto gestore, che inizialmente è partito con una dotazione organica di 117 dipendenti per arrivare a vanarne, oggi oltre 400 (ai consorzi, per contro, da oltre 15 anni sono state precluse le assunzioni di personale dipendente regolarmente previsto dei POV e pianta organica approvati dalla Regione), gestendo le opere dell'intero sistema regionale (es. 32 dighe) attraverso operatori non presenti in loco, ma che operano in perenne trasferta con conseguenti enormi disservizi per i fruitori finali. Questa soluzione, dal 2006 ad oggi, tralasciando le altre sovvenzioni straordinarie che nel tempo si sono susseguite, è costata alla Regione solo per contributo funzionale, oltre 290.000.000 di euro. L'onerosità del sistema si rinviene, ulteriormente, nella determinazione della tariffa attraverso la quale i soggetti fruitori della risorsa, la società Abbanoa per usi civili, consorzi industriali per gli usi industriali ed i maggiori utilizzatori i consorzi di bonifica per i fini irrigui, ottengono tariffe determinate sulla base del Bilancio di Previsione annuale della stessa società di gestione, prescindendo totalmente dai principi di economicità a cui sono, invece, tenuti i consorzi di bonifica.

Tale sistema di gestione ha poi determinato uno scompenso all'intero sistema idrico regionale, dimostrandosi inadatto e distante dalle reali esigenze dei territori, e ancora di più dall'agricoltura isolana. Ciò trova riscontro nei continui ritardi con cui, ancora oggi, vengono effettuati i lavori di completamento per ulteriori autorizzazioni al massimo invaso, o alle attrezzature di manovra o anche nella semplice gestione delle portate. Inoltre, è degno di menzione il fatto che ENAS, pur essendo dotata di un'imponente struttura, si appoggia, con ulteriore aggravio di costi, a una società esterna per predisporre i bandi di gara per le progettazioni e per gli appalti.

In tutto ciò non si può non evidenziare che lo stesso ente gestore, ad oggi ha risorse stanziare, non utilizzate, per opere, lavori ed interventi, per oltre 1.000.000.000 di euro, risorse che se attribuite a soggetti capaci della loro spendita, come lo sono i consorzi di bonifica, avrebbero potuto dare nuovo e ulteriore impulso all'economia regionale e all'occupazione;

3. ulteriore dimostrazione del mancato raggiungimento degli obiettivi della riforma del 2006 del 2008 (legge regionale n. 9 del 2006 - legge regionale n. 19 del 2006 e la legge regionale n. 6 del 2008 legge di riforma degli enti di bonifica) è costituito dai maggiori oneri che dal 2008 sono gravati sul bilancio della Regione per sostenere l'attuale sistema della gestione delle risorse idriche in Sardegna, rispetto a quelli che hanno gravato sullo stesso bilancio fino al 2008. Complessivamente ad oggi questo sistema è costato oltre 390.000.000 di euro.

Si evidenziano inoltre ulteriori criticità e incongruenze inerenti l'applicazione della stessa legge regionale n. 6 del 2008, quali appunto:

- a) l'impossibilità, da parte della Regione, di garantire le coperture previste all'articolo 5, a favore dei consorzi, determinando un costo finale a discapito degli utenti irrigui, divenuto, per gli stessi, economicamente insostenibile;
- b) l'impossibilità di garantire, benché previsto dagli artt. 6 e 10 della legge regionale n. 6 del 2008, il ristoro puntuale dei crescenti maggiori costi per l'energia elettrica dei propri impianti di pompaggio, attraverso il soggetto gestore del sistema idrico regionale. Ad oggi questa contribuzione è costata alla Regione ulteriori 130.000.000 di euro;
- c) la stessa Regione, nonostante l'articolo 6 della legge regionale n. 6 del 2008, non ha consentito, al sistema dei consorzi di bonifica, la produzione di energia da fonti rinnovabili da idroelettrico, finalizzato all'abbattimento dei costi di energia elettrica dei consorzi stessi, che avrebbe garantito una conseguente riduzione della contribuzione prevista dalla Regione a copertura delle stesse spese dei consorzi. A dimostrazione di ciò sono da richiamare i casi dei consorzi di bonifica dell'Oristanese, della Gallura e della Nurra;
- d) lo stesso statuto degli enti di bonifica, risulta obsoleto e fortemente carente oltreché arretrato anche rispetto alle reali funzioni attualmente assolte.

Per quanto sopra detto si è delineato, nel corso degli ultimi quindici anni in Sardegna un quadro normativo che ha determinato un radicale disconoscimento del ruolo dei consorzi di bonifica e d'irrigazione, amputandone le competenze e espropriandoli dei ruoli e funzioni che sin dalle proprie origini ne hanno ispirato la nascita e caratterizzato il funzionamento.

Ciò ha inevitabilmente comportato, nello scenario regionale, la totale assenza delle istituzioni, sulla gestione integrata delle risorse acqua-territorio-ambiente, sulla programmazione e prevenzione del rischio.

La presente proposta di legge, rispettando il protocollo di intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008 e i principi dettati dalla legislazione nazionale e degli orientamenti comunitari condivisi dalle regioni, cristallizza la reale natura giuridica dei consorzi di bonifica quali enti pubblici economici a struttura associativa, retti dal principio dell'autogoverno, rientranti tra le autonomie funzionali. Unici enti realmente presenti e operativi sul territorio, soggetti a tutela e vigilanza della Regione, e che costituiscono la più reale espressione di quel principio di sussidiarietà che, nell'attuale ordinamento italiano, ha assunto rilevanza costituzionale, e rappresenta il cardine delle moderne regole per le politiche del territorio e dell'ambiente. Ciò con riferimento sia alla rappresentanza diretta degli interessati che beneficiano dell'attività svolta dal consorzio e ai quali è affidata l'amministrazione degli enti, che per la snellezza operativa dell'istituto consortile, per la sua presenza articolata sul territorio, in prossimità ai luoghi e ai soggetti che per primi avvertono i bisogni. Ciò consente di dare risposte immediate alle necessità e alle esigenze dei singoli e della collettività organizzata e di adattare le azioni ai diversi contesti territoriali.

Vengono quindi restituite ai consorzi le funzioni che riguardano la realizzazione e gestione degli invasi a prevalente uso irriguo, la manutenzione ed esercizio delle opere, la realizzazione e la gestione delle reti a prevalente uso irriguo, degli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, degli acquedotti rurali e degli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica. Inoltre viene consentito l'uso plurimo delle acque irrigue e di bonifica, ivi compreso l'utilizzo senza spreco della risorsa idrica, per la produzione di energie rinnovabili da idroelettrico.

Con la presente proposta di legge diviene strategico e vincolante, il principio secondo cui, l'utilizzo dell'acqua sia attuato "secondo criteri di solidarietà ed indirizzato al risparmio" e che la gestione sia "efficiente, efficace ed economica" e con particolare attenzione al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici, gli equilibri idrogeologici e la salvaguardia della biodiversità. Tale impostazione è peraltro confermata e rafforzata, dall'evoluzione legislativa nazionale del settore che, a partire dal decreto legislativo n. 152 del 1999 con l'articolo 3, incrementa la rilevanza del ruolo dei consorzi di bonifica per cui, gli stessi, sono chiamati a concorrere alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro riutilizzazione, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione.

Si è altresì rafforzato il principio secondo il quale la partecipazione finanziaria dei privati è collegata al beneficio, così come definito dalla legge, derivante dall'attività di bonifica prevedendosi l'intervento pubblico per le spese necessarie all'assolvimento di funzioni di pubblico generale interesse che arrecano beneficio all'intera collettività.

Specifiche norme sono altresì previste per garantire trasparenza ed efficienza ai consorzi attraverso disposizioni che contemplano sia un'ampia attività di informazione che un controllo di gestione interna più snello ed efficace.

L'azione dei consorzi dovrà comunque svolgersi in piena collaborazione con gli enti locali attraverso la concertazione e gli accordi di programma.

Si prevede altresì una notevole semplificazione dei procedimenti relativi alla vigilanza e verifica degli atti, con una riduzione dell'impegno da parte degli uffici regionali ed una maggiore responsabilizzazione dei consorzi. È inoltre previsto un rafforzamento del ruolo del Collegio dei revisori.

È confermata infine l'istituzione presso l'Assessorato regionale all'agricoltura e riforma agropastorale, della Consulta regionale della bonifica e dell'irrigazione che rappresenta un'utile sede di riferimento per la Regione ai fini dell'approfondimento e della collaborazione tra diversi soggetti istituzionali su specifici argomenti aventi determinante rilevanza per il settore della bonifica e dei consorzi.

Ai consorzi viene quindi riconosciuta una particolare forza istituzionale discendente dalla indiscutibile connessione di pubblico e privato, che essi esprimono.

Tali caratteristiche istituzionali hanno indotto la migliore dottrina costituzionalista a considerare i consorzi tra le istituzioni rientranti nell'ambito delle autonomie funzionali quali soggetti pubblici funzionalmente esponenziali di collettività settoriali.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 6 del 2008 (Finalità)

1. L'articolo 1 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge quadro in materia di consorzi di bonifica) +è sostituito dal seguente:

"Art. 1 (Finalità)

1. La Regione con la presente legge disciplina, nell'ambito delle proprie competenze in materia di agricoltura e governo del territorio di cui all'articolo 117 della Costituzione, l'esercizio delle funzioni in materia di bonifica. L'azione di bonifica si esplica in forma coerente e integrata con le attività per la difesa del suolo, del rischio idraulico e idrogeologico e per la gestione sostenibile delle produzioni del territorio.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale, provvede entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge al riordino dei consorzi secondo i criteri sanciti nell'Intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008.

3. L'ambito territoriale di operatività dei consorzi di bonifica, definito comprensorio di bonifica, è delimitato dalla Regione su cui insiste il territorio di competenza. La delimitazione consente azioni organiche su territori definiti sulla base di unità idrografiche ed idrauliche omogenee sia per la difesa del suolo sia per la gestione delle acque.

4. In tale delimitazione occorre tenere conto dell'esigenza che il comprensorio di bonifica abbia una estensione idonea a consentire una valida dimensione gestionale, ad assicurare la funzionalità operativa, l'economicità di gestione e un'adeguata partecipazione da parte dei consorziati al consorzio.

5. La presente legge è inoltre finalizzata alla disciplina delle funzioni dei consorzi di bonifica ed al loro risanamento finanziario."

Art. 2

Integrazioni alla legge regionale n. 6 del 2008 in materia di natura, ordinamento e attività dei consorzi di bonifica

1. Dopo l'articolo 1 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 1 bis (Natura e ordinamento)

1. I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche a struttura associativa, retti dal principio dell'autogoverno dei consorziati e rientranti nella categoria delle autonomie funzionali ovvero enti pubblici economici; essi operano per la valorizzazione del territorio in un rapporto di collaborazione operativa con gli enti locali del relativo comprensorio, secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità.

Art. 1 ter (Attività e interventi pubblici di bonifica)

1. Rientrano nelle attività di bonifica tutti gli interventi sulle opere e le azioni da realizzarsi nei comprensori di bonifica, finalizzate alla sicurezza alimentare, territoriale ed ambientale.

2. In tale ambito sono considerate opere pubbliche di bonifica:

- a) la sistemazione e l'adeguamento della rete scolante;
- b) le opere di raccolta, approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione delle acque a prevalente uso irriguo, e le opere di sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua di bonifica e irrigui;
- c) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;
- d) le opere di cui al comma 1 dell'articolo 166 del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- e) le opere finalizzate al risparmio idrico;
- f) le opere per la sistemazione idraulico-agrafia e di bonifica idraulica, con particolare riguardo alle opere per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico e per la conservazione del suolo;
- g) le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino ambientale e di protezione delle calamità naturali rientranti nell'ambito dei comprensori di bonifica;
- h) il riordino fondiario;
- i) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) g), e h) e le strade ad esclusivo servizio delle opere consortili;

- l) le opere di completamento, adeguamento funzionale e ammodernamento degli impianti e delle opere irrigue e di scolo;
- m) le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere di cui al comma 2."

Art. 3

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 6 del 2008 (Funzioni dei consorzi di bonifica)

1. L'articolo 2 della legge regionale n. 6 del 2008 è sostituito dal seguente:

"Art. 2 (Funzioni dei consorzi di bonifica)

1. La realizzazione e la gestione delle opere e degli interventi di cui all'articolo 1 ter è affidata ai consorzi di bonifica. In particolare ad essi competono le seguenti funzioni:

- a) elaborare proposte organiche per il piano generale di bonifica, di tutela e valorizzazione del territorio rurale;
- b) provvedere alla progettazione, realizzazione, manutenzione, esercizio, tutela e vigilanza delle opere pubbliche di bonifica di cui all'articolo 1 ter;
- c) provvedere alla progettazione, all'esecuzione ed alla gestione delle opere di bonifica di competenza privata previo l'affidamento dei proprietari interessati;
- d) elaborare ed attuare i piani di riordino fondiario;
- e) provvedere alla progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture strettamente connesse con le opere della bonifica;
- f) provvedere, ai sensi dell'articolo 166 del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla progettazione, realizzazione e gestione di dighe ed impianti per l'approvvigionamento e l'utilizzazione delle acque a prevalente uso irriguo, di opere ed impianti per l'utilizzazione di acque reflue in agricoltura, di impianti per la produzione di energia idroelettrica o da altre fonti rinnovabili e per l'approvvigionamento idrico ad imprese produttive con le acque fluenti nei canali per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni.

2. I consorzi di bonifica possono inoltre:

- a) provvedere, ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo n. 152 del 2006, alle azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, al fine della loro utilizzazione irrigua, della rina-

turalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione;

b) provvedere all'attuazione di studi, ricerche e sperimentazioni di interesse per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale e per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo;

c) promuovere iniziative e realizzare interventi per l'attività di informazione e formazione degli utenti e per la valorizzazione e la diffusione della conoscenza dell'attività di bonifica e di irrigazione e delle risorse acqua e suolo.

3. I consorzi di bonifica provvedono alla realizzazione delle singole opere pubbliche di bonifica in forma diretta affidata ai consorzi stessi o tramite atto di concessione/delega dello Stato, Regione o altri enti.

4. Nello svolgimento delle attività di vigilanza, sorveglianza e conservazione delle opere pubbliche affidate ai consorzi per la manutenzione e l'esercizio i consorzi di bonifica ai sensi delle disposizioni di cui al titolo V, capo I e capo II, del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) provvedono al rilascio delle concessioni e delle licenze ed i relativi canoni restano a beneficio del consorzio rientrando tra quelli previsti all'articolo 100 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale).

5. La Regione, con provvedimento assunto dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, individua, nell'ambito del sistema idrico multisettoriale regionale, le dighe e gli impianti di adduzione destinati a prevalente uso irriguo, e le annessi centrali idroelettriche che devono essere trasferite ai consorzi per la relativa gestione.

6. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, entro trenta giorni dal provvedimento di cui al comma 5, individua, con specifico atto, i singoli consorzi di bonifica, cui sono affidati le dighe e gli impianti e nel procedere alla consegna, è redatto apposito specifico verbale attestante, fra l'altro, lo stato di manutenzione delle opere e la capacità d'invaso.

7. Dalla data di consegna ai consorzi delle dighe e degli impianti, non si applica, nei confronti dei consorzi di bonifica, la disposizione di cui all'articolo 11 comma 2 della legge regionale n. 19 del 2006.

8. Con il medesimo provvedimento ciascun consorzio è autorizzato all'utilizzazione delle relative acque ai fini multisettoriali."

Art. 4

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 6 del 2008 (Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario)

1. All'articolo 4 della legge regionale n. 6 del 2008, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Piano regionale di bonifica, di tutela e valorizzazione del territorio rurale e di riordino fondiario"

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'Amministrazione regionale, per perseguire la salvaguardia e la valorizzazione del territorio in relazione agli obiettivi regionali di sviluppo agricolo, approva un piano, sulla base delle proposte dei consorzi di bonifica, finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 ter ivi compresi inoltre, gli interventi di riordino fondiario finalizzati a ridurre la frammentazione della proprietà agricola e alla costituzione di unità fondiarie di adeguate dimensioni. Si osservano in materia le disposizioni di cui al titolo II, capo IV, del regio decreto n. 215 del 1933.";

c) i commi 1 bis e 1 ter sono abrogati;

d) la lettera b) del comma 2 è così sostituita:

"b) la realizzazione e la manutenzione straordinaria e l'efficientamento delle opere pubbliche di bonifica per il perseguimento delle predette finalità;"

Art. 5

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 6 del 2008 (Finanziamento)

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 6 del 2008 è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Finanziamento)

1. I fondi necessari per la realizzazione delle funzioni di cui all'articolo 2 sono reperiti attraverso:

a) i contributi dei consorziati, così come definiti dall'articolo 10;

b) i contributi derivanti dal recupero dei costi dei

servizi a carico dei vari settori di impiego, escluso quello irriguo, dell'acqua all'ingrosso;

c) introiti derivanti dai proventi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili oltre l'autoconsumo;

d) introiti derivanti dall'effettuazione di prestazioni a servizio di altri enti ed organizzazioni pubbliche;

e) i contributi relativi agli scarichi nei canali consortili di cui all'articolo 11;

f) i finanziamenti della Regione per le opere pubbliche di bonifica di cui all'articolo 1 ter e la predisposizione dei piani di classifica e del catasto consortile;

g) i finanziamenti previsti nel quadro delle azioni comunitarie, nazionali o regionali nel cui ambito rientrano gli interventi previsti dall'articolo 1 ter.

2. La Regione sulla base delle risultanze dei piani di bacino, del piano di gestione o di documenti pianificatori preliminari predisposti dall'Agenzia del distretto idrografico, in collaborazione con l'Assessorato dell'agricoltura e riforma agropastorale, ed in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale, può concedere incentivi e contributi ai consorzi, in quanto soggetti gestori indiretti, a parziale copertura dei costi del servizio idrico multisettoriale, al fine di tener conto delle conseguenze sociali, ambientali, economiche del recupero dei costi a carico dei soggetti utilizzatori delle risorse idriche e delle specifiche condizioni geografiche e climatiche della Sardegna.

3. La Regione sulla base degli obiettivi strategici fissati nel Piano regionale di sviluppo e dei programmi operativi elaborati dall'Agenzia del distretto idrografico, sentito l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale, ed in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale, può concedere incentivi e contributi ai consorzi, in quanto soggetti gestori indiretti, per l'attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e di realizzazione di opere infrastrutturali, e per ricerche e studi, attinenti alla gestione delle risorse idriche multisettoriali del distretto idrografico della Sardegna.

4. Sono a totale carico pubblico:

a) gli oneri relativi alla progettazione e realizzazione delle opere di completamento, adeguamento funzionale ed ammodernamento delle opere cui all'articolo 4, se previste dal piano regionale di bonifica e di riordino fondiario;

b) le opere di accorpamento e di riordino fondiario, così come previste dal piano regionale di bonifica e di riordino fondiario;

c) gli oneri relativi alla manutenzione e alla gestione della rete scolante e degli impianti di sollevamento;

d) gli oneri relativi alla manutenzione e alla gestione delle opere di bonifica idraulica indicate all'articolo 2, comma 3;

e) gli oneri relativi alle manutenzioni straordinarie degli impianti irrigui.

5. L'Amministrazione regionale contribuisce nella misura dell'80 per cento delle spese considerate ammissibili sostenute dai consorzi di bonifica:

a) per la realizzazione e l'aggiornamento del piano di classifica;

b) per la realizzazione e l'aggiornamento del catasto consortile.

6. L'Amministrazione regionale contribuisce alle spese sostenute dai consorzi di bonifica per la manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica individuate dal Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario e delle spese sostenute per la manutenzione delle reti irrigue relative ad aree effettivamente irrigate a fini colturali nella misura del 95 per cento per cento della spesa sostenuta.

7. L'Assessorato competente in materia di agricoltura individua l'ammontare delle spese complessivamente ammissibili con riferimento alle differenti categorie di opere ed attività sulla base della segnalazione di ciascun consorzio. L'ente ne dispone entro il limite dell'importo totale erogato dalla Regione ma con autonomia motivata circa la destinazione definitiva a ciascuna delle differenti categorie.

8. I consorzi di bonifica realizzano gli interventi di propria competenza in materia di lavori pubblici, servizi e forniture nel rispetto delle norme legislative e regolamentari, comunitarie, statali, regionali.”

Art. 6

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 6 del 2008 (Spese per energia elettrica)

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 6 del 2008 è sostituito dal seguente:

"Art. 6 (Spese per energia elettrica)

1. Qualora il consorzio realizzi l'uso idroelettrico delle acque di cui al provvedimento contemplato al comma 7 dell'articolo 2 il contributo già previsto dalla Regione per le spese di energia elettrica necessarie al sollevamento delle acque è rideterminato.

2. Al fine di concorrere al contenimento dei costi di gestione dei consorzi di bonifica, le spese per il consumo dell'energia elettrica sono poste a carico della Regione nella misura dell'80 per cento delle spese sostenute.

3. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili affidandone l'esecuzione e la gestione ai consorzi di bonifica.

4. Le opere esistenti per la produzione di energia da acque irrigue sono affidate in gestione, in via definitiva, ai consorzi di bonifica competenti per territorio.

5. La norma di cui al comma 1 si applica solo nel caso che le entrate da produzione di energia non coprano le spese.".

Art. 7

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 6 del 2008 (Contributi dei privati per l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica)

1. L'articolo 9 della legge regionale n. 6 del 2008 è sostituito dal seguente:

"Art. 9 (Contributi dei privati per l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica)

1. Le spese per la manutenzione ordinaria, l'esercizio e la vigilanza delle opere pubbliche di bonifica di cui all'articolo 1 ter, e le spese di funzionamento dei consorzi, sono a carico dei proprietari consorziati i cui immobili traggono beneficio dalle azioni dei consorzi. Il beneficio è riferito

alle azioni di manutenzione, esercizio e sorveglianza e consiste nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili.

2. Le spese di cui al precedente sono definite in sede di bilancio e sono ripartite, con il piano annuale di riparto dei contributi, tra i consorziati proprietari di immobili che traggono beneficio, secondo i criteri fissati con il piano di classifica dei territori.

3. Il beneficio è distinto in:

a) beneficio di presidio idrogeologico, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere;

b) beneficio di natura idraulica, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi, volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere, finalizzato a preservare il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno di acque comunque generati conservando la fruibilità del territorio e la sua qualità ambientale;

c) beneficio di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili sottesi ad opere di bonifica e ad opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue.

4. I contributi dei consorziati devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale. I bilanci dei consorzi sono elaborati per centri di costo, nel rispetto dei criteri di economicità, trasparenza e veridicità.

5. I contributi di cui al presente articolo costituiscono oneri reali sugli immobili, hanno natura tributaria, e sono riscossi direttamente, ovvero per mezzo di terzi abilitati, sulla base delle leggi vigenti in materia di tributi e in conformità alle specifiche disposizioni attuative contenute negli statuti.

6. I consorzi di bonifica negli avvisi emessi per il pagamento del contributo consortile, specificano esattamente la motivazione del beneficio e il bene a cui il contributo richiesto si riferisce."

Art. 8

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 6 del 2008 (Contributo irriguo)

1. L'articolo 10 della legge regionale n. 6 del 2008 è sostituito dal seguente:

"Art. 10 (Contribuenza consortile)

1. I proprietari di beni immobili situati nel perimetro di contribuenza, che traggono beneficio, secondo quanto stabilito all'articolo 9, dalle opere pubbliche di bonifica e dall'attività del consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica e per il funzionamento del consorzio, detratte le somme derivanti da corrispettivi per servizi resi e quelle eventualmente erogate dalla Regione o da altri soggetti pubblici.

2. I consorzi di bonifica stimano, prima della stagione irrigua, l'ammontare massimo del contributo irriguo.

3. Allo scopo di realizzare economie di gestione e di coinvolgere le potenzialità insistenti sui territori di competenza, i consorzi possono stipulare convenzioni ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001, successive modificazioni ed integrazioni, con gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del Codice civile, iscritti al registro delle imprese."

Art. 9

Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 6 del 2008 (Regime degli scarichi nei canali consortili e relativi contributi)

1. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 6 del 2008 le parole "il relativo contributo" sono sostituite con le parole "le relative entrate".

Art. 10

Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 6 del 2008 (Consulta regionale per la bonifica e il riordino fondiario)

1. All'articolo 13 della legge regionale n. 6 del 2008, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 2 è così sostituita:

"d) tre rappresentanti designati da A.N.B.I Sardegna Unione regionale.";

b) le lettere e) ed f) del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 6 del 2008 sono abrogate;

c) dopo la lettera d) del comma 8 è aggiunta la seguente:

"d bis) all'elaborazione e/o modifica e/o integrazione del regolamento di contabilità.".

Art. 11

Integrazioni alla legge regionale n. 6 del 2008 in materia di responsabilità politica e direzione amministrativa

1. Dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

"Art. 13 bis (Funzioni e responsabilità direzione politica e direzione amministrativa)

1. I consorzi di bonifica uniformano la loro attività ed organizzazione al principio della distinzione tra compiti di indirizzo e controllo, spettanti all'organo di governo, e compiti di gestione tecnica, amministrativa e contabile, spettanti ai dirigenti.

2. I poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi consortili, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.

3. Gli organi elettivi consortili definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

4. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.".

Art. 12

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale
n. 6 del 2008 (Natura e ordinamento)

1. All'articolo 14 della legge regionale n. 6 del 2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo è sostituito dal seguente: "Ordinamento";

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I consorzi di bonifica operano secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità, per la valorizzazione del territorio in un rapporto di collaborazione operativa con gli enti locali.";

c) il comma 2 d è abrogato;

d) al comma 3 dopo le parole "improntate alla trasparenza" sono aggiunte le seguenti: ", in osservanza del decreto legislativo n. 33 del 2013 e successive modifiche ed integrazioni,".

Art. 13

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale
n. 6 del 2008 (Statuto)

1. 1. All'articolo 16 della legge regionale n. 6 del 2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di garantire uniformità agli indirizzi della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva con apposita deliberazione uno schema di statuto. L'Assessore, al fine della predisposizione della bozza di statuto tipo, si avvale della collaborazione di ANBI Sardegna Unione regionale ed acquisisce il preventivo parere della Consulta regionale per la bonifica e il riordino fondiario ai sensi dell'articolo 13. I consorzi di bonifica, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera, adottano o adeguano il proprio statuto in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale.";

b) al comma 2, le parole "assicura la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e decisionale e quelle attuative gestionali, regolando in particolare: modalità di costituzione, composizione, attribuzioni e funzionamento degli organi di amministrazione.

“sono abrogate

Art. 14

Modifiche all'articolo 17 della legge regionale
n. 6 del 2008 (Contabilità)

1. All'articolo 17 della legge regionale n. 6 del 2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Tenuto conto della particolare natura giuridica di Enti di diritto pubblico vigilati dalla Regione autonoma della Sardegna, i consorzi di bonifica uniformano la contabilità ai principi generali, della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale, adottando un proprio regolamento di contabilità approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, previo parere della Consulta regionale della bonifica di cui all'articolo 13 della presente legge.";

b) il comma 2 bis è abrogato.

Art. 15

Modifiche all'articolo 18 della legge regionale
n. 6 del 2008 (Istituzione e modifica dei comprensori e dei consorzi di bonifica)

1. All'articolo 18 della legge regionale n. 6 del 2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 le parole "delle province," sono abrogate.;

b) al comma 6 le parole "delle province," sono abrogate.

Art. 16

Modifiche all'articolo 21 della legge regionale
n. 6 del 2008 (Consiglio dei delegati)

1. All'articolo 21 della legge regionale n. 6 del 2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole "Il consiglio dei delegati è composto da" sono aggiunte le seguenti parole "un numero minimo di";

2) dopo le parole "quindici a" sono aggiunte le parole "un massimo di";

b) al comma 2, dopo le parole "Se viene meno" sono aggiunte le seguenti parole "il numero minimo di consiglieri, di cui al comma 1 del presente articolo o,";

c) al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) l'approvazione del piano di classifica, ivi compresa l'approvazione del programma di attività,";

2) la lettera c) è abrogata;

d) al 1 comma 5 sono abrogate le parole "e un gettone di presenza nella misura prevista per i consiglieri dei comuni da milleuno a diecimila abitanti così come stabilita dalla tabella A) del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119 (Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265), e successive modificazioni o quelli eventualmente disposti con decreto del Presidente della Regione in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 (Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4).".

Art. 17

Modifiche all'articolo 22 della legge regionale
n. 6 del 2008 (Elezioni consortili)

1. Alla fine della lettera a) del comma 1

dell'articolo 22 della legge regionale n. 6 del 2008 dopo le parole "imprenditore agricolo professionale" sono aggiunte le seguenti parole "o di coltivatore diretto."

Art. 18

Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 6 del 2008 (Diritto al voto)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole "in regola con il pagamento" sono aggiunte le seguenti parole "dei contributi";
- b) dopo le parole "espresso personalmente" sono aggiunte le seguenti parole "fatta salva la possibilità di delega conferita con atto scritto ad altro consorziato facente parte dello stesso elenco. Ciascun consorziato non può essere portatore di più di tre deleghe."

Art. 19

Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 6 del 2008 (Presidente)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale n. 6 del 2008 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Il presidente nomina il vice presidente."

Art. 20

Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 6 del 2008 (Collegio dei revisori)

1. All'articolo 28 della legge regionale n. 6 del 2008 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 d è sostituito dal seguente:
"1. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente e da due membri, scelti tra gli iscritti nel registro nazionale dei revisori contabili.";
- b) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) le parole "Il presidente del collegio dei revisori, i due componenti" sono sostituite con le parole "Il presidente del collegio dei revi-

- sori e i due componenti";
- 2) le parole "effettivi e i due supplenti" sono abrogate;
 - c) al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) le parole "effettivo, subentrano i supplenti in ordine di età." sono abrogate;
 - 2) le parole "L'Assessore" sono sostituite con le parole ", l'Assessore".

Art. 21

Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 6 del 2008 (Prorogatio)

1. Il titolo dell'articolo 29 della legge regionale n. 6 del 2008 è sostituito dal seguente: "Proroghe".

Art. 22

Modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 6 del 2008 (Catasto consortile)

1. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale n. 6 del 2008 le parole "relativi comprensori e serviti dalla rete di distribuzione dell'acqua a uso irriguo." sono sostituite con le parole "rispettivi comprensori che traggono beneficio dall'attività consortile e siano obbligati al pagamento del contributo consortile."

Art. 23

Modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 6 del 2008 (Piano di classifica)

1. All'articolo 32 della legge regionale n. 6 del 2008 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) le parole "Sistema informativo agricolo regionale" sono sostituite dalle parole "catasto consortile";
 - 2) le parole " i benefici derivanti dalla presenza della rete di distribuzione dell'acqua a uso irriguo di competenza dei consorzi di bonifica," sono sostituite dalle parole "il beneficio di cui al comma 3 dell'articolo 9, derivante dall'attività svolta dal consorzio,";
 - 3) le parole "che traggono beneficio dalla rete

di distribuzione dell'acqua a uso irriguo" sono sostituite dalle parole "che traggono beneficio dall'attività e dalle opere del consorzio.";

- 4) l'ultimo periodo è abrogato;
 - b) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) dopo le parole "relativo perimetro di contribuenza" sono aggiunte le seguenti parole ", al cui interno sono compresi gli immobili che traggono beneficio,";
 - 2) la parola "nonché" è sostituita dalle seguenti parole "e della Regione, gli avvisi di pubblicazione sono inviati per la divulgazione agli";
 - 3) all'ultimo periodo le parole "dell'articolo 21, comma 4, lettera c)" sono sostituite con le parole "dell'articolo 21, comma 4, lettera b).";
 - c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il Piano di classifica è approvato dalla Giunta regionale."

Art. 24

Modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 6 del 2008 (Beneficio di bonifica)

1. L'articolo 33 della legge regionale n. 6 del 2008 è abrogato.

Art. 25

Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 6 del 2008 (Personale e uffici dei consorzi)

1. L'articolo 34 della legge regionale n. 6 del 2008 è sostituito dal seguente:

"Art. 34 (Personale e uffici dei consorzi)

1. L'organizzazione e il funzionamento dei consorzi di bonifica sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento interno.

2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dei consorzi di bonifica è regolamentato dai Contratti Collettivi Nazionali di categoria, dal Codice civile.

3. L'accesso al lavoro avviene mediante gli strumenti e le modalità previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria.

4. I consorzi di bonifica determinano la struttura e l'organizzazione degli uffici con il piano di organizzazione variabile previsto dalla contrattazione collettiva ed adeguano i piani di organizzazione già vigenti entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge."

Art. 26

Modifiche all'articolo 36 della legge regionale n. 6 del 2008 (Controllo di gestione)

1. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale n. 6 del 2008 le parole "I consorzi di bonifica provvedono al controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire:" sono sostituite dalle parole "I consorzi di bonifica, in applicazione della regolamentazione disposta dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale su proposta dell' ANBI Sardegna Unione regionale, provvedono, al controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire:".

Art. 27

Modifiche all'articolo 37 della legge regionale n. 6 del 2008 (Indirizzo regionale)

1. Al comma 1 dell'articolo 37 della leg-

ge regionale n. 6 del 2008 le parole " e contabile" sono abrogate.

Art. 28

Modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 6 del 2008 (Scioglimento)

1. 1. All'articolo 39 della legge regionale n. 6 del 2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono abrogate le parole "e degli atti di indirizzo e criteri regionali, per l'omesso immotivato perseguimento degli obiettivi del piano regionale di bonifica e di riordino fondiario";

b) al comma 3 dopo la parole "necessità" sono aggiunte le seguenti parole ", per un periodo non superiore a sei mesi."

Art. 29

Modifiche all'articolo 40 della legge regionale n. 6 del 2008 (Controllo di legittimità)

1. Al comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale n. 6 del 2008 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) piano di organizzazione variabile;"

Art. 30

Modifiche all'articolo 41 della legge regionale n. 6 del 2008 (Procedura di controllo)

1. All'articolo 41 della legge regionale n. 6 del 2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 la parola "trenta" è sostituita dalla parola "quindici";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura può richiedere, per una sola volta entro i termini previsti per l'annullamento, chiarimenti o ulteriori elementi istruttori. I chiarimenti o gli elementi istruttori sono inviati entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Dalla data di ricevimento degli elementi istruttori decorrono ulteriori quindici giorni ai fini dell'esercizio del controllo. Decorso inutilmente il termine dei quindici giorni senza che il con-

sorzio di bonifica abbia provveduto all'invio degli elementi istruttori, l'Assessorato adotta il provvedimento di controllo entro i successivi quindici giorni.";

c) il comma 4 è abrogato.

Art. 31

Modifiche all'articolo 43 della legge regionale n. 6 del 2008 (Prima attuazione)

1. All'articolo 43 della legge regionale n. 6 del 2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo è sostituito dal seguente: "Riordino dei consorzi di bonifica";

b) al comma 2 dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

"g bis) alla predisposizione del catasto consortile."

Art. 32

Modifiche all'articolo 44 della legge regionale n. 6 del 2008 (Riscossione del contributo irriguo in via transitoria)

1. L'articolo 44 della legge regionale n. 6 del 2008 è abrogato.

Art. 33

Modifiche all'articolo 46 della legge regionale n. 6 del 2008 (Norma transitoria)

1. 1. All'articolo 46 della legge regionale n. 6 del 2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 la parola "tre" è sostituita dalla parola "cinque";

b) i commi 3, 5 e 6 sono abrogati;

c) al comma 7 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole "per il 2007" sono sostituite dalle parole "dalla presente legge";

2) le parole "2008 e 2009" sono sostituite dalle parole "2021, 2022 e 2023";

3) le parole "legge regionale n. 19 del 2006." sono sostituite dalle parole "presente legge.";

4) le parole "per le finalità di cui all'articolo 10,

comma 1, lettera b)" sono abrogate;
d) il comma 8 è abrogato.

Art. 34

Modifiche all'articolo 47 della legge regionale
n. 6 del 2008 (Abrogazione)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 47 della legge regionale n. 6 del 2008 è aggiunto il seguente:

"5. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con le norme della presente legge dalla sua entrata in vigore."

Art. 35

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2021 - 2022 - 2023 a valere sulle risorse stanziato nel bilancio della Regione nel conto missione 20 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC08.0024.

Art. 36

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).